

Emersione posizione lavorativa di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare

- istruzioni per l'uso-

Le norme della cd Sanatoria 2012 sono contenute nell'art. 5 del Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 "Norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" e nel decreto interministeriale ...

IL DATORE DI LAVORO: CHI PRESENTA LA DOMANDA DI EMERSIONE

Deve presentarla il datore di lavoro, sia azienda che datore di lavoro domestico.

La possibilità è a tutti i datori di lavoro:

- italiani
- cittadini della Unione Europea
- stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno).

REDDITO DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro deve avere i seguenti requisiti di reddito annuo (per regolarizzare 1 lavoratore):

- 1) Azienda: euro 30.000 di fatturato o imponibile fiscale
- 2) Datore di lavoro domestico:
 - euro 20.000 se unico componente della famiglia
 - euro 27.000 se la famiglia ha più componenti
 - nessun limite di reddito se è non autosufficiente (per disabilità o patologia)

Possono concorrere al reddito anche il coniuge e i famigliari fino al 2° grado: figli, nonni, fratelli, anche se non conviventi.

In caso di più lavoratori la valutazione del reddito necessario è fatta dalla Direzione Territoriale del Lavoro.

IL LAVORATORE

Può essere regolarizzato il lavoratore, dipendente o collaboratore domestico (colf, badante, ecc.) che possiede due requisiti:

- lavora alle dipendenze del datore di lavoro da almeno 3 (tre) mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (9 agosto 2012) e lo è ancora alla data di presentazione della domanda di emersione e, inoltre
- è presente nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dal 31 dicembre 2011 (quindi anche da prima). Questa presenza deve essere attestata da organismi pubblici (visti di ingresso, titoli di soggiorno scaduti, tessera sanitaria Ftp, decreti di espulsione amministrativa, precedenti domande di regolarizzazione, ecc.).

RAPPORTO DI LAVORO

In caso di lavoro dipendente da azienda sono ammessi solo i rapporti di lavoro a tempo.

Nel lavoro domestico (colf e badanti) i rapporti di lavoro a part time sono invece ammessi alla regolarizzazione.

QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA DI EMERSIONE

La dichiarazione di emersione va presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012. Unicamente in via telematica. La domanda va inoltrata allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente (per le aziende quello della provincia dove hanno l'unità locale, per i datore di lavoro domestico quello della provincia dove risiede).

DATORI DI LAVORO NON AMMESSI ALLA REGOLARIZZAZIONE

Non sono ammessi alla procedura i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per:

- 1) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o sfruttamento, o di minori da impiegare in attività illecite
- 2) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603bis del codice penale
- 3) reati previsti dall'art. 22 comma 12, del testo unico di cui al decreto legge 25/07/98, n.286.

Non è ammesso alla procedura anche il datore di lavoro che non abbia perfezionato, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno e conseguente assunzione del lavoratore straniero, precedenti procedure di emersione di lavoro irregolare oppure di ingresso di cittadini stranieri per motivo di lavoro subordinato. In pratica chi ha già fatto domanda di sanatoria o di permesso di soggiorno e, avendola ottenuta, non ha regolarizzato il lavoratore con la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

LAVORATORI NON AMMESSI ALLA REGOLARIZZAZIONE

Non sono ammessi alla procedura i lavoratori stranieri che:

- 1) abbiano subito provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, lettera -c del T.U. di cui al decreto legge 25/07/98 n.286
- 2) che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato
- 3) che risultino condannati, anche in via non definitiva, per uno dei reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale
- 4) che siano comunque considerati una minaccia per l'ordine pubblico, anche ai sensi dell'art. 381 del medesimo codice.

ONERI ECONOMICI

La dichiarazione di emersione si presenta previo il pagamento di un contributo forfettario di 1.000 euro (mille) per ciascun lavoratore. Il pagamento va fatto, tramite apposito Modello F24, prima della presentazione della domanda.

Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito. Se la domanda non viene approvata il contributo non viene restituito.

Oltre a questo il datore di lavoro deve regolarizzare il pagamento dello stipendio al lavoratore, e versare al fisco le somme dovute quale sostituto d'imposta (vale solo per le aziende, non per i datori di lavoro domestico) e gli importi dei contributi previdenziali e assicurativi. Questo almeno per sei mesi di durata del rapporto di lavoro. La prima scadenza fiscale per le aziende è il 16 novembre 2012. Per i datori di lavoro domestico il pagamento dei contributi all'Inps va fatto sulla base delle normali scadenze quadrimestrali.

In pratica: 1.000 euro di contributo forfettario, più minimo 6 mesi di retribuzione, contributi e tasse. Se il rapporto di lavoro in essere supera i sei mesi oltre ai 1.000 euro di contributo si deve pagare retribuzione, contributi previdenziali e tasse dalla data di avvio del rapporto di lavoro a quella della stipula del contratto di soggiorno.

VANTAGGI

Dalla data di entrata in vigore del decreto sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti sia del datore di lavoro che del lavoratore sono sospesi.

Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno e relativo contratto di lavoro, e quindi anche del titolo di soggiorno regolare si ottiene la definitiva estinzione dei reati e degli illeciti relativi, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.